



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV DEL 22 MAR 2005

- Oggetto:** Piano di adeguamento ai termini del D.Lgs. n. 36/2003. Inizio procedura chiusura del primo modulo della discarica controllata per rifiuti non pericolosi per RSU, in località "Coldianu" - Comune di Ozieri a servizio del sub-ambito D1.
Ente titolare: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri.
- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO** il D.M. Ambiente 13 marzo 2003 concernente "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29.7.2003 contenente "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

indicazioni del D. Lgs. n. 36/2003 di recepimento della Direttiva 31/99/CEE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/1997 nonché dal D. Lgs. n. 36/2003";

VISTO

il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 44955 del 30.1.1996, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio della discarica in argomento e del sistema di trasferimento dei rifiuti del bacino di pertinenza a favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri e della EMICA s.r.l. - Saba Salvatore mandataria del raggruppamento A.T.I. con sede in Olbia via Danimarca n. 12, nonché il provvedimento n. 12138 del 30.4.1996 con il quale sono state apportate delle specifiche integrazioni;

VISTI

i successivi provvedimenti di proroga e da ultimo il n. 486/IV del 27.3.2003 che, fermo restando il rispetto della capacità autorizzata, ha prorogato il termine di durata della discarica al 16.7.2005;

VISTA

la nota n. 584 del 26.9.2003 con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri ha trasmesso il Piano di adeguamento del primo modulo della discarica in argomento, contenente in allegato la seguente documentazione:

1. Piano di adeguamento comprensivo di piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza e controllo, piano di ripristino ambientale, piano finanziario,
2. Relazione geologico-geotecnica e verifica di stabilità,
3. Documento di valutazione dei rischi,
4. Planimetria generale e particolare argine,
5. Planimetrie e sezioni modulo,
6. Computo volumi,

computo che prevede una volumetria 331.018 mc al lordo della copertura finale, e 258.907 mc al netto della copertura finale e degli argini intermedi configurati ad abete e necessari per l'elevazione degli abbancamenti. La quota massima



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

che si prevede di raggiungere con gli abbancamenti, al netto della copertura finale, è di 503,50 m s.l.m.;

VISTA la nota del 3.11.2003 con la quale sono state trasmesse le garanzie finanziarie per la gestione operativa e la gestione post-operativa del modulo di scarica in argomento;

VISTA la nota n. 409 del 10.6.2004 con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri ha trasmesso una nuova versione del piano di sorveglianza e controllo;

VISTA la nota n. 22623 del 1.7.2004 con la quale il Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ha espresso parere favorevole alla tariffa per l'anno 2004, fino all'esaurimento delle volumetrie, di 49,30 €/t comprensiva di tributo di smaltimento in discarica;

VISTO il verbale della riunione avvenuta negli uffici dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente con il direttore tecnico della discarica in argomento, e durante la quale sono state richieste delle integrazioni al Piano di adeguamento;

VISTA la nota n. 535 del 6.10.2004 con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri ha trasmesso i seguenti elaborati:

1. Piano di gestione post-operativa,
2. Piano di ripristino ambientale,
3. Verifica stabilità pendii: sezione 3,
4. Piano di emergenza,
5. Particolari costruttivi rete raccolta biogas,
6. Planimetria generale e particolare argine,
7. Planimetria generale dell'impianto, schema defluenze acque meteoriche e recinzioni,
8. Integrazione polizze fidejussorie;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

- VISTA** la nota n. 4087 del 7.2.2005 dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente con la quale venivano richieste ulteriori integrazioni al Piano di adeguamento della discarica in argomento;
- VISTA** la nota n. 7232 del 4.3.2005 con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri ha trasmesso i seguenti elaborati:
1. Integrazioni al piano di sorveglianza e controllo,
 2. Planimetria sistemazione finale con indicazione della direzione della falda,
 3. Particolari costruttivi impermeabilizzazione scarpata;
- VISTA** la nota n. CA-16/05 del 18.1.2005 con cui la Società di gestione Chilivani Ambiente ha comunicato l'inizio dei conferimenti dei rifiuti nel nuovo modulo di discarica;
- VISTA** la relazione istruttoria del competente Ufficio del Servizio della gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di adeguamento in quanto conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/2003;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Piano di adeguamento;
- CONSIDERATO** che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del Direttore del Servizio;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n.1091/P in data 26.7.2001 con il quale la Dr.ssa Franca Leuzzi è stata nominata Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati;
- VISTO** l'art. 21 - settimo comma, nonché gli articoli 23 e 25 della citata L. R. 13 novembre 1998, n.31;

DETERMINA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

ART.1

È approvato il Piano di adeguamento ai termini del D. Lgs. n. 36/2003 del primo modulo della discarica sita in località "Coldianu" nel Comune di Ozieri in capo al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri e classificata come discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi, la cui ubicazione e delimitazione sono riportate in allegato "A". Tale approvazione è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il piano di sorveglianza e controllo deve essere integrato con le prescrizioni che verranno imposte dalla Provincia di Sassari in seguito all'esame dello stesso;
2. entro 30 giorni dal presente provvedimento è necessario che il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri attesti l'avvenuta trasmissione del piano di sicurezza all'Azienda Unità Sanitaria Locale di competenza.

ART. 2

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri deve porre in essere le seguenti operazioni preliminari alla chiusura del modulo di discarica in argomento:

1. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, devono essere trasmessi all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente gli elaborati che descrivano il rilievo finale della discarica comprensivi di planimetrie, sezioni e computi della volumetria raggiunta dai rifiuti abbancati;
2. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, si proceda alla realizzazione dei pozzi per l'estrazione del biogas e conseguentemente al suo smaltimento appena si raggiungano le quantità tali da permettere il funzionamento del sistema di combustione;
3. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, deve essere realizzata la copertura provvisoria della discarica e deve iniziare il monitoraggio degli assestamenti della stessa, secondo il programma riportato nella nota n. 535 del 6/10/2004 del Consorzio proponente;
4. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, il piano di gestione post-operativa dovrà essere integrato con un elaborato grafico che individui le postazioni fisse sul corpo dell'abbancamento per il monitoraggio delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

quote, e con un programma per la realizzazione della ricopertura finale che
cadenzzi il controllo degli assestamenti della copertura provvisoria, e la
realizzazione di quella definitiva, specificando il limite degli assestamenti
raggiunto il quale si procederà alla messa in opera di quest'ultima;

- ✓ 5. prima dell'avvio delle operazioni di chiusura definitiva della discarica dovrà
essere trasmesso uno specifico progetto di ricostituzione ambientale con
carattere di esecutività, nell'ottica di un inserimento complessivo dell'opera
nell'ambiente congruente con la destinazione d'uso prevista nel piano di
ripristino ambientale, e che contenga le modalità di dettaglio di gestione
agronomica; su tale progetto deve essere acquisito formale provvedimento
di approvazione dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
prima di procedere con la realizzazione della copertura definitiva.

ART. 3 La gestione post-operativa trentennale della discarica rimane in capo al
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri. Anche dopo
la chiusura definitiva della discarica, il Consorzio per la Zona di Sviluppo
Industriale di Chilivani – Ozieri è responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il
tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente, e fino
a che le Amministrazioni Regionale e Provinciale accertino che la discarica non
comporti rischi per la salute e l'ambiente.

ART. 4 Le operazioni di chiusura e la gestione post-operativa della discarica devono
essere condotte nel rispetto del piano di ripristino ambientale, del piano di
gestione post-operativa e del piano di sorveglianza e controllo prodotti dal
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri, ma integrati
secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, pena
l'incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. n. 22/97.

ART. 5 La gestione post-operativa trentennale dovrà avvenire nel rispetto delle
prescrizioni di seguito riportate:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifico siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

1. deve essere evitata l'infiltrazione nella massa dei rifiuti delle acque meteoriche di ruscellamento, che devono essere costantemente allontanate dal corpo della discarica a mezzo di idonee canalizzazioni;
2. il percolato prodotto all'interno della discarica deve essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa;
3. con frequenza semestrale, per tutto il tempo della post-gestione, dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione e al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;
4. dovrà provvedersi con frequenza semestrale all'ispezione dei pozzi spia di tenuta della guaina;
5. il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri dovrà provvedere ad effettuare i rilevamenti topografici sulla morfologia della discarica, come previsto al punto 5.7 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; tali misure dovranno essere effettuate con cadenza semestrale per i primi tre anni di post-esercizio e quindi con cadenza annuale;
6. per le acque meteoriche di ruscellamento è opportuno che venga previsto il monitoraggio con cadenza semestrale per i parametri fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 e con cadenza annuale per gli altri parametri della stessa tabella;
7. i controlli sulle matrici ambientali non contemplate nelle presenti prescrizioni dovranno essere effettuate con le modalità e la frequenza riportate nel piano di sorveglianza e controllo, sul quale dovrà essere acquisito l'assenso dell'Amministrazione Provinciale; gli stessi dovranno comunque garantire le frequenze minime ed i parametri previsti nell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;
8. le operazioni di chiusura della discarica dovranno essere condotte secondo quanto previsto nel piano di ripristino ambientale con le modalità previste nell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003, e dovrà essere data tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Regionale e Provinciale dell'inizio di tali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

operazioni ai fini di consentire la verifica prevista ai termini dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;

9. la gestione trentennale in fase post-operativa è vincolata al rispetto di quanto riportato nel piano di gestione post-operativa e comunque dovranno essere garantite la periodicità delle misure di monitoraggio previste nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;
10. dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato prendendo in esame
con **cadenza almeno semestrale** i seguenti parametri:
pH, temperatura, conducibilità, COD, BOD5, cloruri, solfati, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, azoto totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico;
e con **cadenza annuale**, in aggiunta ai succitati, i seguenti parametri:
TOC, Al, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, cianuri, THM, cloruro di vinile, fenoli distillabili totali, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati (espressi come equivalenti di tetracloroetilene);
11. Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 22/1997 relativamente all'anno 2004;
12. Il Consorzio di Chilivani – Ozieri è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale il nominativo del Tecnico responsabile e ogni variazione riguardante lo stesso, le attrezzature e i dati amministrativi trasmessi;
13. Il Consorzio di Chilivani – Ozieri dovrà produrre annualmente una relazione in merito ai risultati del programma dei controlli effettuati nella fase post-operativa sui parametri previsti nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003, esplicitando inoltre le procedure di trattamento e smaltimento del percolato, le quantità di biogas prodotto ed estratto e le relative procedure di trattamento e smaltimento; la stessa dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, alla Provincia competente per territorio e al Comune di Ozieri;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

14. per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni, si rimanda ai parametri di Tabella 2, Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003.

ART. 6

Sono accettate le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla gestione post-operativa del modulo di discarica in argomento; tuttavia, poiché l'art. 1 delle stesse garanzie, recita che "l'eventuale mancato rinnovo della garanzia alla scadenza pattuita non potrà essere motivo di escussione della polizza", esse vengono accettate a condizione che il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri provveda al rinnovo, con la medesima compagnia ovvero con un'altra, un anno prima della loro scadenza.

ART. 7

Ai termini della deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 20.07.04 che individua la tariffa per le spese di istruttoria, il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2003, provvederà a versare alle Amministrazioni Regionale e Provinciale i costi dell'istruttoria e delle operazioni di controllo.

Per quanto di competenza dell'Amministrazione Regionale il versamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- sul conto corrente bancario n° 2025664 Codice ABI 01005, CB 4008, aperto presso la BNL, Agenzia 1600 di Cagliari intestato alla Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale BNL - Cagliari;
- oppure sul c.c. postale n° 4093 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale BNL - Cagliari.

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente casuale: "Importo dovuto per l'istruttoria relativa all'approvazione del Piano di adeguamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Ozieri del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani - Ozieri". Il costo dell'istruttoria, commisurato all'importo del progetto redatto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 è di € 1.000,00 e dovrà essere versato alla Regione Sardegna entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della presente determinazione. Copia della cedola di pagamento dovrà essere recapitata all'ufficio scrivente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 452/IV
DEL 22 MAR 2005

Gli oneri di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari andranno versati secondo le modalità determinate da tale Amministrazione.

ART. 8 Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 all'Amministrazione Provinciale e all'A.S.L. competenti per territorio.

La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.


per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

IL FRANCA LEUZZO

Dr.ssa Amelia Pillai

Amelia Pillai

S.P./Sett.R.U. SP
A.P./Resp.Sett.R.U. AP



Allegato A alla determinazione n.° 452 /IV. del 22 MAR 2005